

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

DIRETTIVA 2004/73/CE DELLA COMMISSIONE**del 29 aprile 2004**

**recante ventinovesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose
(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose¹, in particolare l'articolo 28,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I della direttiva 67/548/CEE contiene un elenco di sostanze pericolose e dettagli relativi alle procedure di classificazione ed etichettatura per ogni sostanza. Detto elenco dovrebbe essere aggiornato per inserirvi le sostanze nuove che sono state notificate e ulteriori sostanze esistenti e per adeguare al progresso tecnico le voci esistenti, fissando ad esempio i limiti di concentrazione ambientale per talune sostanze. A tal fine è pertanto anche necessario sopprimere le voci relative a determinate sostanze e dividere alcune voci in quanto la classificazione non si applica più a tutte le sostanze in esse riprese. L'etichettatura delle sostanze contenenti 1,3-butadiene dovrebbe essere modificata per tenere conto del fatto che tale sostanza viene classificata come mutagena dalla presente direttiva.
- (2) L'allegato V della direttiva 67/548/CEE stabilisce i metodi per la determinazione delle proprietà fisico-chimiche, tossiche ed ecotossiche delle sostanze e dei preparati. È opportuno modificare tale allegato per ridurre al minimo il numero di animali usati a scopi di sperimentazione, conformemente alla direttiva 86/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1986, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative,

¹ GU 196 del 16.8.1967, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/59/CE della Commissione (GU L 225 del 6.8.2001, pag. 1).

regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici². I metodi relativi ai saggi di tossicità orale subcronica di cui ai capitoli B.1, B.4, B.5, B.31 e B.35 dovrebbero essere riveduti di conseguenza. Inoltre, all'allegato V dovrebbe essere aggiunto il capitolo B.42 al fine di proporre un metodo più preciso per la determinazione della tossicità orale subcronica. Infine, dovrebbero essere aggiunti il capitolo A.21 sulle proprietà fisico-chimiche, il capitolo B.43 sulla tossicità orale subcronica e i capitoli da C.21 a C.24 sulla tossicità ambientale, al fine di consentire la determinazione delle proprietà non ancora sufficientemente trattate dai metodi di cui all'allegato V.

- (3) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore delle sostanze e dei preparati pericolosi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 67/548/CEE è modificata come segue.

- 1) L'allegato I è modificato come segue:
 - a) la nota K della prefazione è sostituita dal testo di cui all'allegato 1A;
 - b) le voci corrispondenti a quelle riprese nell'allegato IB della presente direttiva sono sostituite dal testo di cui a tale allegato;
 - c) le voci di cui all'allegato 1C della presente direttiva sono inserite nello stesso ordine delle voci di cui all'allegato I della direttiva 67/548/CEE;
 - d) le voci recanti i numeri 604-050-00-X, 607-050-00-8, 607-171-00-6 e 613-130-00-3 sono soppresse;
 - e) la voce recante il numero 048-002-00-0 è sostituita dalle voci recanti i numeri 048-002-00-0 e 048-011-00-X di cui all'allegato 1D della presente direttiva;
 - f) la voce recante il numero 609-006-00-3 è sostituita dalle voci recanti i numeri 048-609-006-00-3 e 609-065-00-5 di cui all'allegato 1D della presente direttiva;
 - g) la voce recante il numero 612-039-00-6 è sostituita dalle voci recanti i numeri 048-612-039-00-6 e 612-207-00-9 di cui all'allegato 1D della presente direttiva;
- 2) L'allegato V è modificato come segue:
 - a) il testo dell'allegato 2A della presente direttiva è aggiunto come capitolo A21;
 - b) il capitolo B.1bis è sostituito dal testo di cui all'allegato 2B della presente direttiva;

² GU L 358 del 18.12.1986, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 230 del 16.09.2003, pag. 32).

- c) il capitolo B.1ter è sostituito dal testo di cui all'allegato 2C della presente direttiva;
- d) il capitolo B.4 è sostituito dal testo di cui all'allegato 2D della presente direttiva;
- e) il capitolo B.5 è sostituito dal testo di cui all'allegato 2E della presente direttiva;
- f) il capitolo B.31 è sostituito dal testo di cui all'allegato 2F della presente direttiva;
- g) il capitolo B.35 è sostituito dal testo di cui all'allegato 2G della presente direttiva;
- h) il testo dell'allegato 2H della presente direttiva è aggiunto come capitoli B.42 e B.43;
- i) il testo dell'allegato 2I della presente direttiva è aggiunto come capitoli da C.21 a C.24.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 31 ottobre 2005. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2004.

Per la Commissione
Margot WALLSTRÖM
Membro della Commissione